



Consiglio regionale della Calabria

SETTORE DI SUPPORTO AL CONTROLLO STRATEGICO

**Realizzazione di iniziative volte alla divulgazione delle novità legislative
in materia di performance e trasparenza**

***4° Report informativo sulle novità più significative
in materia di performance e trasparenza***

Nell'ambito del [PIAO 2024-2026 del Consiglio regionale della Calabria](#) la sottosezione del Piano della Performance prevede l'obiettivo specifico individuale "**Realizzazione di iniziative volte alla divulgazione delle novità legislative in materia di performance e trasparenza**", a cura del Dirigente del Settore di supporto al controllo strategico, Avv. Dina Cristiani.

Il report informativo, con annotazioni giuridiche e con link di collegamento ipertestuali, attenziona le novazioni più significative in materia di *performance* e trasparenza, delle seguenti macroaree tematiche:

- Legislativa,
- Anac,
- Dipartimento FF. PP,
- Pronunce giurisprudenziali,
- Aran.

Il report informativo è trasmesso all'OIV e pubblicato sul sito del Consiglio regionale della Calabria e sulla pagina *Facebook* dell'Ente.

INDICE

NOVITÀ LEGISLATIVE

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO: CIRCOLARE DELL'8 NOVEMBRE 2024, N. 36	4
---	---

ANAC

ATTO DEL PRESIDENTE -APPLICAZIONE MISURA DELLA ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE	7
ATTO DEL PRESIDENTE DEL 18 SETTEMBRE 2024 - RICHIESTA DI PARERE IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI L'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E IL NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI DI CUI ALL'ART. 33 DEL D.LGS. N. 33/2013	9
DELIBERA N. 426 DEL 25 SETTEMBRE 2024	9
WHISTLEBLOWING, APERTA CONSULTAZIONE SULLE LINEE GUIDA	11
COMUNICATO PRESIDENTE DEL 29 OTTOBRE 2024 - RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ANNO 2024 – DIFFERIMENTO AL 31 GENNAIO 2025 DEL TERMINE PER LA PUBBLICAZIONE	12
PANTOUFLAGE: LINEE GUIDA	13
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, NUOVI SCHEMI DI PUBBLICAZIONE SU UTILIZZO RISORSE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI SU ATTIVITÀ	14
ATTO DEL PRESIDENTE DEL 16 OTTOBRE 2024 - RICHIESTA DI PARERE IN MERITO ALLA EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ TRA GLI INCARICHI ASSEGNATI DA ...OMISSIS... AD UN PROPRIO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	16

PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ORDINANZA 23614/2024	17
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO SEZIONE II SENTENZA 25 OTTOBRE 2024, N. 18678	18
TAR LAZIO SEZ. I 18/10/2024 N. 18053 - IL TRASFERIMENTO AD ALTRO SERVIZIO DEL WHISTLEBLOWER È LEGITTIMO SE DETTATO DA RAGIONI ORGANIZZATIVE	19

ARAN

RAPPORTO SUL MONITORAGGIO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NEL LAVORO PUBBLICO	20
QUADERNO OPERATIVO ANCI SULLE PROGRESSIONI TRA LE AREE DOPO IL CCNL 2019/2021	21

Novità Legislative

Ragioneria generale dello Stato: circolare dell'8 novembre 2024, n. 36

Tra le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che l'Italia si è impegnata a realizzare, è prevista la Riforma n. 1.11 "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie".

In particolare, a seguito delle modifiche apportate al PNRR, è stata introdotta la milestone M1C1-72bis, che prevede una serie di interventi volti a favorire un'accelerazione nel percorso di miglioramento dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni ai fini del conseguimento dei target previsti dalla stessa riforma, al primo trimestre del 2025 e del 2026.

Con la Circolare dell'8 novembre 2024, n. 36, il MEF fornisce le necessarie linee guida per l'individuazione delle fatture di natura commerciale, per il corretto utilizzo della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché per gli adempimenti degli organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile, in ordine al corretto utilizzo della già menzionata facoltà.

La circolare sottolinea che l'elemento discriminante non è il contenuto della prestazione, ma la presenza di un rapporto negoziale tra PA e un soggetto che esercita attività d'impresa o professionale. La corretta identificazione della natura commerciale della transazione è fondamentale per l'applicazione dei termini di pagamento e il monitoraggio degli obiettivi PNRR. In tal senso, ad esempio, non rientrerebbero nel monitoraggio delle transazioni commerciali delle

pubbliche amministrazioni quelle fattispecie dove, in ultima analisi, la controprestazione è svolta a favore del cittadino/contribuente.

In particolare, non costituiscono transazioni commerciali:

a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;

b) i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati, a tale titolo, da un assicuratore, le fatture emesse a fronte di un mero trasferimento di risorse finanziarie o di rimborso effettuato in fase di rendiconto della spesa;

c) i contributi versati dallo Stato a soggetti privati come supporto finanziario per lo svolgimento di funzioni di assistenza a favore dei cittadini, per funzioni meritevoli di tutela, al fine di assicurare costi più contenuti rispetto a quelli di mercato (a titolo esplicativo il finanziamento agli istituti di patronato e assistenza sociale previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152);

d) le sovvenzioni, erogate a vario titolo, a soggetti privati o pubblici per iniziative sportive o culturali (quali i pagamenti dei premi delle gare ippiche e delle sovvenzioni agli ippodromi).

In merito ai termini di pagamento, fissati in via ordinaria in 30 giorni, fatta eccezione per gli enti del comparto sanitario e delle imprese pubbliche (comparti per i quali il termine è raddoppiato), l'eventuale estensione fino ad un massimo di 60 giorni (i termini di pagamento non possono essere superiori a 60), deve essere puntualmente giustificata, con prova per iscritto della clausola relativa al termine, in ragione della particolare "natura del contratto" o di "talune sue caratteristiche". Le pubbliche amministrazioni dovranno confermare nel sistema PCC la data di scadenza delle fatture, al fine di rispettare le prescrizioni previste al riguardo dal decreto legislativo n. 231 del 2002. Al riguardo, la circolare rammenta che anche laddove l'impresa

fornitrice di beni o servizi emetta autonomamente una fattura elettronica con espressa indicazione di una scadenza superiore a 30 giorni, l'amministrazione – in assenza dei richiamati presupposti stabiliti dalla richiamata normativa, adeguatamente documentati e riscontrabili – ai fini del pagamento della fattura, dovrà ricondurre la scadenza al termine di 30 giorni.

Con riferimento alla sospensione dei pagamenti, il ministero chiarisce che occorre individuare la motivazione per cui si sta attivando la sospensione della selezionando una delle quattro tipologie presenti a sistema:

1. sospeso per contenzioso,
2. sospeso per contestazione (eventuali elementi previsti dal contratto la cui presenza è necessaria ai fini dell'esigibilità del credito);
3. adempimenti normativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la ritenuta dello 0,5 per cento prevista dell'articolo 11 del nuovo codice dei contratti pubblici);
4. verifica di conformità (volta a conseguire l'attestazione di regolare esecuzione del contratto, compresa l'ipotesi in cui la fattura sia ricevuta dal debitore in data antecedente alla prestazione del servizio o consegna del bene).

Con riferimento all'eventuale rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle pubbliche amministrazioni, si ricorda che, dal 6 novembre 2020, è in vigore il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 agosto 2020, n. 132, che definisce le motivazioni consentite per poter rifiutare fatture ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Le amministrazioni pubbliche dovranno motivare l'esito del rifiuto riportando nel campo "Descrizione della Notifica esito committente" una delle cinque motivazioni previste dal decreto:

1. fattura riferita ad una operazione che non è stata realizzata in favore della pubblica amministrazione destinataria della trasmissione del documento;

2. omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;
3. omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
4. omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;
5. omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Atto del Presidente -Applicazione misura della rotazione ordinaria del personale

Il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 25 settembre 2024, nel sottolineare l'importanza della misura generale della rotazione ordinaria del personale, ha deliberato l'adozione nei confronti di un Consorzio di Bonifica, ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. b), del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione (delibera n. 300 del 29 marzo 2017, pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2017, aggiornato con Delibera n. 654/2021) di un atto di raccomandazione finalizzata all'integrazione del PTPCT 2024/2026 nei termini che seguono:

- Integrare le tempistiche e le modalità di attuazione delle misure di rotazione ordinaria, con l'indicazione delle aree/uffici per i quali non risulta possibile applicare la misura, specificandone le motivazioni;

ANAC

- integrare le previsioni specifiche in ordine alla pianificazione, all'attuazione e al monitoraggio delle misure alternative alla rotazione tenendo conto della mappatura dei rischi e prevedendo una tutela rafforzata in relazione alle strutture per le quali non è possibile attuare la rotazione ordinaria del personale;
- sviluppare - nell'ottica del principio di gradualità - un piano di monitoraggio, che preveda tempistiche e modalità chiare, rammentando che la centralità di tale fase nel sistema di gestione del rischio, secondo le indicazioni fornite da ANAC con il PNA 2019.

Sul punto, ANAC ha rammentato al RPCT del Consorzio il ruolo fondamentale che svolge il monitoraggio sulla attuazione ed efficacia delle misure dal momento che - in assenza di un controllo specifico sugli effetti degli strumenti introdotti - si rischia di individuare meccanismi meramente formali ma non idonei alla prevenzione degli eventi rischiosi che nel caso di specie si sono concretamente verificati.

Atto del Presidente del 18 settembre 2024

Richiesta di parere in merito alla pubblicazione dei dati concernenti l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013.

La questione prospettata concerne la pubblicazione dei dati di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione.

Nella sottosezione "Indicatore di tempestività dei pagamenti/ammontare complessivo dei debiti" occorre indicare l'ammontare complessivo del debito maturato dall'amministrazione, comprensivo di tutti i tipi di debito nonché il numero delle imprese creditrici, intese come tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa e che vantano crediti nei confronti delle p.a./enti. per garantire un'interpretazione coerente delle disposizioni dell'art. 33, è necessario richiamare il DPCM 22 settembre 2014 e la Circolare n. 3 MEF - RGS - Prot. 2565 del 14/01/2015, con la quale sono state fornite specifiche indicazioni operative per il calcolo dell'indicatore. Tali indicazioni sono, infatti, utili anche con riferimento alla pubblicazione dei restanti dati richiesti dall'art. 33 cit., garantendo così la coerenza dei dati pubblicati nella medesima sottosezione

Delibera n. 426 del 25 settembre 2024

Il Consiglio Anac è intervenuto su un nuovo caso di whistleblowing dichiarando la natura ritorsiva dell'attribuzione ad altro soggetto della posizione di responsabile finanziario precedentemente attribuita ad un dipendente comunale (whistleblower) che aveva segnalato illeciti, sanzionando il Sindaco che aveva adottato il relativo decreto e dichiarando la nullità di tale atto.

La vicenda riguarda un istruttore direttivo amministrativo e contabile di un Comune che, a seguito di segnalazioni relative ad alcune procedure ad evidenza pubblica trasmesse nei mesi di febbraio e marzo 2023 al Responsabile anticorruzione dell'Ente, ha lamentato di aver subito talune misure pregiudizievoli poste in essere dall'amministrazione al solo scopo di punirlo per averne contestato l'operato, e ha richiesto all'Autorità nazionale anticorruzione di accertare la natura ritorsiva di tali iniziative.

L'istruttoria, avviata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha portato al riconoscimento della natura ritorsiva del decreto sindacale con cui erano state assegnate le posizioni di elevata qualificazione al personale comunale escludendo dalla relativa nomina – senza alcuna valida ragione – il segnalante, che sino ad allora aveva ricoperto il ruolo di Responsabile dell'Area Finanziaria; ruolo, quest'ultimo, attribuito ad interim per un anno ad altra dipendente, peraltro coinvolta nelle segnalazioni effettuate dallo stesso whistleblower.

La ricostruzione della vicenda, spiega la delibera, ha portato ad escludere che il mancato conferimento dell'incarico di elevata qualificazione fosse "stato disposto per effettive e oggettive ragioni diverse dalla presentazione delle segnalazioni" e ha portato a riconoscere che il segnalante avesse "subito un pregiudizio, poco dopo la presentazione delle segnalazioni, essendo stato escluso, senza alcuna plausibile motivazione, dal conferimento di un incarico di responsabilità nonostante ne possedesse i requisiti"

In particolare, pur ribadendo che il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nel Comune sia il risultato di un'attività discrezionale del Sindaco e sia basato su un rapporto fiduciario con i dipendenti, nella Delibera in commento viene evidenziato come tale giudizio

debba essere fondato "su criteri di scelta previamente resi noti agli interessati, che garantiscano una valutazione fondata su elementi obiettivi e verificabili". Criteri, questi ultimi, non osservati nel caso de quo. Nei confronti del Sindaco, in quanto firmatario del decreto di assegnazione degli incarichi di responsabilità, Anac ha deciso di irrogare la sanzione pecuniaria pari a 5 mila euro. Ha ritenuto invece di archiviare il procedimento nei confronti del Sindaco e del Segretario generale dell'Ente per altre decisioni contestate dal whistleblower, tra cui quelle relative a procedimenti disciplinari avviati nei suoi confronti e alla sua assegnazione ad altro Ufficio al rientro dal periodo di congedo per malattia, escludendo che potesse ravvisarsi, in quest'ultimo caso, un'ipotesi di demansionamento.

[Whistleblowing, aperta consultazione sulle Linee guida](#)

È aperta la consultazione pubblica fino al 9 dicembre online sullo schema di nuove Linee Guida in materia di whistleblowing adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Lo scopo è di garantire al riguardo un'applicazione uniforme ed efficace della normativa e supportare i soggetti tenuti a darne attuazione.

Lo schema integra e completa le Linee Guida approvate con la [delibera n. 311 del 12 luglio 2023](#) sulla protezione dei whistleblower, con cui l'Autorità ha fornito indicazioni sulla presentazione ad Anac e sulla relativa gestione delle segnalazioni esterne, come previsto dal decreto legislativo n. 24/2023 che ha recepito in Italia la direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni.

Gli ambiti affrontati dalle Linee Guida sono: canale interno di segnalazione, modalità di effettuazione della segnalazione e ipotesi sanzionatorie; gestore e sua attività; doveri di comportamento del personale dei soggetti sia del settore pubblico sia del settore privato; formazione del personale; ruolo di sostegno svolto dagli enti del Terzo settore.

La predisposizione del documento posto in consultazione ha tenuto conto dei risultati del monitoraggio sullo stato di attuazione della normativa sul whistleblowing che Anac ha svolto nel corso del 2023, con la somministrazione di un questionario ai soggetti del settore pubblico e del settore privato chiamati ad attivare i canali interni di segnalazione.

Comunicato Presidente del 29 ottobre 2024

Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza anno 2024 – differimento al 31 gennaio 2025 del termine per la pubblicazione.

C'è tempo fino al 31 gennaio 2025 per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale Rpct, da parte dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct) delle pubbliche amministrazioni e delle società in controllo pubblico.

Il differimento nasce dall'esigenza di consentire ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione della sezione anticorruzione e trasparenza del Piao (Piano integrato di attività e organizzazione) o dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (Ptpct).

Unitamente al Comunicato del Presidente, sono pubblicate la scheda per la redazione della relazione ed una nota di istruzioni per la sua compilazione. In alternativa, i responsabili Rpct che utilizzano la Piattaforma di acquisizione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (Ptpct) possono usufruire del servizio di generazione automatica della relazione annuale dopo aver completato l'inserimento dei dati relativi agli stessi Ptpct o alla sezione anticorruzione e trasparenza del Piao e alle misure di attuazione.

Pantouflage: Linee Guida

Il 13 novembre 2024, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato le Linee Guida relative al divieto di pantouflage, noto anche come "revolving doors". Questo fenomeno si verifica quando un ex dipendente di una pubblica amministrazione, dopo aver lasciato il suo incarico, torna a collaborare con l'ente o con aziende che aveva precedentemente servito. Tale pratica può comportare l'uso di informazioni riservate o conoscenze acquisite per ottenere vantaggi personali o per terzi, minando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche.

Questo intervento normativo si inserisce in un contesto più ampio di strategie di prevenzione della corruzione, promuovendo la trasparenza e la legalità nelle amministrazioni pubbliche.

Esse non solo mirano a garantire l'integrità delle decisioni pubbliche, ma anche a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. La prevenzione del pantouflage è fondamentale per mantenere l'indipendenza e l'obiettività delle scelte amministrative, evitando conflitti di interesse e garantendo che le decisioni siano sempre orientate al bene pubblico.

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, è essenziale comprendere le implicazioni delle nuove Linee Guida. Queste norme non solo stabiliscono divieti chiari, ma richiedono anche una maggiore

consapevolezza riguardo ai conflitti di interesse e alla trasparenza. È fondamentale che i dipendenti pubblici si attengano a queste disposizioni per evitare sanzioni e per contribuire a un ambiente di lavoro etico e responsabile. La formazione e l'informazione su queste tematiche sono cruciali per garantire che tutti i funzionari pubblici operino nel rispetto delle norme e per il bene della collettività.

Amministrazione trasparente, nuovi schemi di pubblicazione su utilizzo risorse, organizzazione e controlli su attività

L'art. 48, comma 1, D.lgs. n. 33/2013, prevede che l'ANAC definisca criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione Amministrazione trasparente.

Con la **Delibera del 25/09/2024, n. 495**, l'ANAC ha approvato 3 schemi di pubblicazione per favorire enti e amministrazioni nella gestione della sezione Amministrazione trasparente dei portali istituzionali, semplificando le attività di pubblicazione e consultazione dei dati, grazie a modalità uniformi di organizzazione, codificazione e rappresentazione.

I nuovi schemi approvati dall'ANAC sono relativi a:

utilizzo delle risorse pubbliche (allegato n. 1);

organizzazione delle pubbliche amministrazioni (allegato n. 2);

controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (allegato n. 3).

Le amministrazioni e gli enti avranno a disposizione un periodo transitorio di 12 mesi per procedere all'aggiornamento delle relative sezioni in Amministrazione Trasparente. I dati dovranno poi essere pubblicati secondo i nuovi modelli.

L'ANAC ha approvato anche le Istruzioni operative (allegato n. 4), con raccomandazioni per l'inserimento dei dati nelle diverse sottosezioni di Amministrazione trasparente.

Contestualmente, l'ANAC L ha successivamente approvato in via preliminare e posto in consultazione un ulteriore set di schemi, riferiti ai seguenti articoli del D. Leg.vo 14/03/2013, n. 33:

- [art. 14 del D. Leg.vo 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali;](#)
- [art. 15-bis del D. Leg.vo 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate;](#)
- [art. 15-ter del D. Leg.vo 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi;](#)
- [art. 33 del D. Leg.vo 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione;](#)
- [art. 37 del D. Leg.vo 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;](#)
- [art. 40 del D. Leg.vo 33/2013 - Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali;](#)
- [art. 41 del D. Leg.vo 33/2013 - Trasparenza del servizio sanitario nazionale.](#)

Eventuali osservazioni e contributi, al fine di procedere al successivo perfezionamento degli schemi, devono essere presentati entro il termine 05 dicembre 2024.

Atto del Presidente del 16 ottobre 2024

Richiesta di parere in merito alla eventuale incompatibilità tra gli incarichi assegnati da ...omissis... ad un proprio dirigente amministrativo

L'Autorità Nazionale Anticorruzione con un parere a firma del Presidente, ha affermato che è ammissibile il conferimento di più incarichi dirigenziali da parte di uno stesso ente pubblico, fermo restando che vanno seguite alcune cautele. L'amministrazione, infatti, è tenuta ad analizzare e a valutare attentamente il *rischio corruttivo* legato alla possibile sovrapposizione dei compiti di gestione con quelli di controllo, che può essere determinata dalla coincidenza dei ruoli in capo a uno stesso soggetto. Per evitare un tale rischio, dunque, vanno introdotti adeguati accorgimenti di prevenzione.

La questione riguarda un'ipotesi di eventuale incompatibilità, rispetto alla quale era stato richiesto un chiarimento, per i ruoli ricoperti in un importante Comune capoluogo del Centro Italia da un dirigente amministrativo, attivo contemporaneamente, per un incarico ad interim, in due unità organizzative competenti sugli organismi partecipati.

Nel parere dell'Autorità, dal punto di vista del conflitto d'interesse, si spiega che per il conferimento di più di un incarico occorre "una ponderata valutazione sotto il profilo della sua opportunità", al di là dei casi in cui questo non sia espressamente vietato, come lo è ad esempio negli enti locali per i membri degli organi di revisione. Spetta quindi "all'amministrazione la verifica in ordine alla sussistenza delle relative condizioni nonché l'individuazione delle misure preventive ritenute più efficaci".

	<p>Nel parere dell'Anac, in un'ottica collaborativa, vengono fornite alcune indicazioni di massima, al Comune interessato dalla vicenda, proprio per effettuare una valutazione di questo tipo. L'indicazione a cui si perviene è che, in questi casi, occorre verificare l'esistenza di un potenziale conflitto laddove gli atti adottati da una struttura in cui lavora il dirigente siano sottoposti al controllo di altra struttura in cui lo stesso soggetto ricopre altro incarico. Va quindi valutata la possibile necessità di astenersi da talune attività, che potrebbe essere però sistematica e ripetuta nel tempo. La conclusione, quindi, è che sia "auspicabile optare per la differenziazione dei ruoli". Tuttavia, qualora l'amministrazione "non disponga di risorse adeguate a tal fine in termini di competenze e professionalità, la stessa sarà tenuta ad adottare misure di prevenzione alternative idonee a garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa", come, a titolo di esempio: la condivisione delle attività svolte dal dirigente con altro personale; una rendicontazione periodica sulle attività indirizzata all'organo sovraordinato e supportata da elementi oggettivi; un monitoraggio sistematico sulle misure di prevenzione programmate in riferimento ai processi di competenza delle unità organizzative in cui opera il soggetto interessato.</p>
<p>Pronunce giurisprudenziali</p>	<p><u>Corte di Cassazione Sezione Lavoro Ordinanza 23614/2024</u></p> <p>Nel caso in cui il dirigente non trasmetta la scheda di indicazione degli obiettivi entro i termini stabiliti, la valutazione della performance può legittimamente essere effettuata sulla base degli obiettivi "generali" fissati con il conferimento dell'incarico. La Commissione può anticipare la valutazione in presenza di problematiche urgenti, come previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1999. La Corte conferma inoltre l'orientamento della Corte territoriale in merito alla regolarità del parziale</p>

pagamento dell'indennità di risultato in quanto decorrente dalla presa di possesso dell'incarico avvenuta a metà anno.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione II Sentenza 25 ottobre 2024, n. 18678

In tema di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.P.C.m. 26 gennaio 1996, n. 200 («Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso»), che richiama l'art. 24, comma 1, della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), «in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso», i pareri resi dall'Avvocatura dello Stato «in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza» [lett. a)] sono sottratti all'accesso, incluso quello civico generalizzato [art. 5-bis, comma 3, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 («Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»)]

TAR Lazio sez. I 18/10/2024 n. 18053

Il trasferimento ad altro servizio del whistleblower è legittimo se dettato da ragioni organizzative

Alcuni dipendenti hanno segnalato, al Responsabile dell'anticorruzione, alcune irregolarità nell'acquisizione dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013 e nella gestione delle modalità di affidamento di incarichi, appalti e assunzioni, chiedendo a tal fine la protezione ai sensi dell'art.54-bis del d.lgs. 165/2001. Successivamente il direttore ha adottato un provvedimento di trasferimento dei citati dipendenti e questi ultimi hanno chiesto protezione considerando tale provvedimento ritorsivo chiedendone l'annullamento. La segnalazione di tale provvedimento ritorsivo ha dato luogo a due distinti procedimenti.

Secondo il Collegio amministrativo di primo grado il ricorso dei dipendenti deve essere rigettato. I dipendenti non hanno raggiunto la prova che la presentazione delle segnalazioni inviate fossero riferite ai ricorrenti, tenuto anche conto che tali segnalazioni non erano state neppure protocollate. Pertanto, il disconoscimento della firma ha tolto valore probatorio all'atto e alla possibile condotta omissiva che avrebbe potuto essere stata imputabile al RPCT.

Anche il possibile intento ritorsivo, nei confronti dei dipendenti incisi dal trasferimento, deve essere escluso. Infatti, il provvedimento di trasferimento era stato adottato per obiettive esigenze tecnico-organizzative, per far fronte all'urgente necessità di rafforzare la presenza dell'Ente sul territorio, attraverso una maggiore presenza di funzionari, preminentemente tecnici, presso gli uffici periferici dell'Ente, a seguito della riduzione dell'organico e della necessità di incrementare

	<p>le unità di personale. Pertanto, il fatto che i dipendenti trasferiti fossero proprio i quattro autori della segnalazione non è stato considerato un indizio sufficiente, non potendo, in ogni caso, la valutazione dell’Autorità essere sostituita da un diverso opinamento del TAR.</p> <p>In definitiva, secondo il Tribunale amministrativo di primo grado, ai fini dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, deve sussistere il carattere ritorsivo del provvedimento contestato dal whistleblower, il quale presuppone un collegamento tra le condotte e i fatti segnalati da quest’ultimo, da un lato, e il provvedimento ritenuto lesivo, dall’altro, che, pertanto, deve essere stato adottato per ragioni connesse alla segnalazione che non risulta nel caso di specie, non essendo stata raggiunta la relativa prova.</p>
ARAN	<p><u>Rapporto sul monitoraggio della contrattazione integrativa nel lavoro pubblico</u></p> <p>L'ARAN ha pubblicato l'undicesimo Rapporto sul monitoraggio della contrattazione integrativa nelle amministrazioni pubbliche, rivolto ai destinatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) sottoscritti.</p> <p>Questo rapporto è diviso in due sezioni, offrendo una visione d'insieme sulla contrattazione avvenuta nel 2022 e un'analisi dettagliata dei contratti integrativi pervenuti nel 2021.</p>

	<p>La prima parte del rapporto si focalizza sul 2022, fornendo una sintesi quantitativa e qualitativa della contrattazione integrativa per comparto, area geografica, tipologia contrattuale e destinatari, evidenziando anche il numero e l'incidenza degli atti unilaterali.</p> <p>La seconda sezione esamina i contratti integrativi dell'anno 2021, concentrandosi sulle materie trattate e segnalando quelle non demandabili al secondo livello per via delle limitazioni imposte dai contratti nazionali.</p> <p>Un dato significativo emerso è la ripresa della negoziazione di secondo livello, che aveva subito una battuta d'arresto durante la pandemia.</p>
	<p><u>Quaderno operativo Anci sulle progressioni tra le aree dopo il Ccnl 2019/2021</u></p> <p>Il Quaderno affronta tutti gli aspetti di rilievo, ricostruendo anche giurisprudenza e orientamenti interpretativi: dalla soggezione alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto assunzioni, alla novazione oggettiva del rapporto di lavoro; dal finanziamento a carico degli spazi assunzionali fino alle relazioni sindacali, con la mera informazione per la procedura ordinaria e il confronto per quella da contratto. Il tutto, rammentando che le progressioni di carriera sono uno strumento di copertura del fabbisogno di personale e trovano quindi la loro primaria collocazione nel PIAO.</p>